



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI TIPICI NEL TERRITORIO COMUNALE

(art. 18 della L.P. 30.07.2010, N. 7 – deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del 08.09.2014
e deliberazione della Giunta comunale n. 24 di data 01.09.2015)

1. Il mercato tipico è promosso da un soggetto organizzatore privato, il quale presenta domanda su apposito modulo, tramite SUAP o con le modalità consentite dalla legge, almeno 45 giorni prima dello svolgimento del mercato. A tale domanda dovrà essere allegata una planimetria del mercato tipico con indicati gli spazi dedicati alla vendita ed all’eventuale somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il numero cronologico di protocollo comporta la precedenza tra le domande presentate, ovvero, se presentate da associazioni non aventi scopo di lucro, queste ultime avranno la precedenza.
3. Lo stesso soggetto organizzatore o promotore non potrà presentare più di due proposte/richieste annuali per lo svolgimento del mercato tipico.
4. Il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta; la presentazione della stessa equivalente ad avvio del procedimento e, nel caso di incompletezza della stessa, si intenderà sospeso con la richiesta di ulteriori precisazioni.
5. Il mercato tipico ha quale scopo esclusivo la vendita al dettaglio di prodotti specifici. La sussistenza di un contesto quale una festa tradizionale o una manifestazione ha influenza determinante sulla durata del mercato tipico e sulla tipologia dei prodotti tipici che dovrà risultare da specifica e dettagliata relazione resa dal soggetto promotore del mercato tipico allegata alla domanda.

6. La partecipazione è permessa ad un massimo di 80 (ottanta) appartenenti a tutte le categorie, anche non economiche. Essi devono possedere gli stessi requisiti soggettivi, morali e professionali, di chi esercita professionalmente il commercio.
7. I prodotti posti in vendita devono appartenere ad una merceologia specifica o richiamare un tema specifico o una tradizione. Qualora detti prodotti non siano già di per sé legati ad una tradizione locale, devono possedere alternativamente le seguenti caratteristiche:
 - ✓ requisiti di innovatività ed originalità;
 - ✓ essere qualificabili quali prodotti artigianali di particolare pregio;
 - ✓ costituire prodotti di nicchia.
8. Tutti gli operatori partecipanti dovranno rispettare le norme relative alla sicurezza degli impianti e le norme in materia sanitaria disponendo di opportuna documentazione attestante la conformità delle attrezzature e degli impianti utilizzati nel corso dello svolgimento del mercato tipico.
9. Al fine di evitare che il mercato tipico diventi di fatto una facile alternativa ad un normale mercato su aree pubbliche rimangono esclusi dai mercati tipici i prodotti che sono tradizionalmente posti in vendita nei mercati su aree pubbliche non specializzati.
10. Il luogo di svolgimento, la durata del mercato tipico e lo spazio massimo occupato per ciascun mercato tipico è determinato da apposito provvedimento autorizzatorio del Comune di San Lorenzo Dorsino.
11. I mercati tipici non legati a feste tradizionali o manifestazioni possono svolgersi una sola volta all'anno per una durata massima di 7 giorni.
12. Gli orari di aperura del mercato tipico sono stabiliti dal Comune nel provvedimento autorizzatorio di cui al punto 10.
13. Il Comune può stabilire una cadenza e una durata diversa da quelle di cui al punto 11 qualora i mercati tipici presentino caratteristiche e requisiti di particolare interesse pubblico, in quanto finalizzati alla promozione dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese, così come definite dalla L.P. 17.06.2010, n. 13 e s.m.
14. Il soggetto promotore è tenuto al versamento del canone di occupazione suolo ove previsto.
15. Tutti gli operatori partecipanti devono tenere un comportamento corretto e sono tenuti a lasciare lo spazio occupato perfettamente pulito al termine del mercato tipico, non lasciando rifiuti di alcun genere sul suolo pubblico.